

C O M U N E D I G A G L I A T O

8 8 0 6 0 (P R O V I N C I A D I C A T A N Z A R O)

ORDINANZA N.°10/2010 DEL 12.10.2010

Prot. 2615

IL SINDACO

PREMESSO che in varie occasioni i cittadini hanno segnalato inconvenienti derivanti dalla presenza e circolazione di cani e altri animali domestici presso le aree attrezzate come "Parco giochi per bambini"

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza del 07.09.2010 n°08 emanata, a salvaguardia dell'ambiente e dell'igiene nonché a tutela e decoro del centro urbano, con riferimento a DLG N° 92 del 23.05.2008 come modificato dalla legge 24.07.2008 n°125;

RITENUTO dover integrare la su richiamata ordinanza prevedendo il divieto assoluto di accesso ai cani ed animali domestici all'interno del parco giochi ubicato in adiacenza al plesso Scolastico in località "Frustia" e la disciplina della tenuta dei cani nel territorio

VISTO il D. Lgs 18.08.2000, n.267;

O R D I N A

Il divieto assoluto di accesso ai cani e animali domestici all'interno del "Parco giochi" in adiacenza al plesso Scolastico in località "Frustia"

A V V E R T E

Che in tutto il territorio Comunale, i cani devono essere tenuti con solido ed adeguato guinzaglio da persona capace di custodirli ai sensi della normativa vigente, inoltre tutti i cani di grossa taglia o di indole mordace, appartenenti alle razze indicate come pericolose dalla vigente normativa, devono essere muniti di idonea museruola.

Il conduttore del cane ha l'obbligo di avere al seguito l'attrezzatura adeguata per il pronto recupero degli escrementi su tutto il territorio Comunale.

Avverte altresì che la violazione del presente provvedimento è punita con la sanzione Amministrativa pecuniaria da 50,00 € (Cinquanta euro) a 500,00 € (Cinquecento euro)

D I S P O N E

La diffusione del presente atto mediante l'affissione dello stesso in prossimità dell'area de quo, per le vie del centro abitato e nei locali pubblici presenti sul territorio;

All'Ufficio di Polizia Urbana e alle Forze dell'Ordine aventi competenza sul territorio comunale, viene demandato il controllo ed il rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, la cui violazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge previste in materia di abbandono di rifiuti.

A V V I S A

Che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sezione di Catanzaro, ai sensi della Legge 6.12.1971 n.1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

IL SINDACO

Francesco Fodaro

